

VERBALE DELL' ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE CHIERI - VOLONTARIATO"

per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117 e trasferimento della sede legale dell'Associazione

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 23,45 presso la sede dell'Associazione PROTEZIONE CIVILE CHIERI - Volontariato, sita in Chieri - Via B. Vittone 38/a (ex capannoni militari), si riunisce in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione. Poiché alle ore 24,45 nessun socio si è presentato in assemblea, ai sensi dell'art. 1136 1° comma del Cod. Civ., si dichiara deserta la seduta e si appone la firma al presente processo verbale.

Protezione Civile Chieri
VOLONTARIATO
Via B. Vittone 38/a - 10023 CHIERI (TO)
Tel./Fax 011-942.40.99
Cod. Fisc.: 90012640018

L'anno 2019 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 21,00 in Chieri presso la sede dell'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CHIERI - Volontariato sita in Chieri - Via B. Vittone 38/a (ex capannoni militari), si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Variazione indirizzo sede legale
- Modifiche statutarie ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, com. 2)

Il Presidente, Roberto MURARO dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Ida Borzacchiello.

Il Presidente constata che sono presenti n. 29 soci, di cui n. 27 in proprio, e n. 2 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno: la variazione dell'indirizzo della sede associativa e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro regionale.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto e l'approvazione per la variazione della sede.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto ed alla variazione dell'indirizzo della sede associativa n°29 soci; contrari n°0; astenuti n°0;

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si approva inoltre all'unanimità la variazione della sede associativa che passa dal vecchio indirizzo in Chieri medesimo comune, da Via Mario Ludovico Quarino n. 6 al nuovo indirizzo di Via Bernardo Vittone 38/a (ex Capannoni Militari)

Si dà mandato al Presidente o ad un componente del Consiglio Direttivo o dell'Ufficio Segreteria, di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 23,35 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Ida BORZACCHIELLO

Il Presidente
Roberto MURARO

BECHIS MAURO

GRANDE ELENA

BORIN EMANUELE

HOFMANN VERONICA

BORZACCHIELLO IDA

LIONETTI GERARDO

BOSCO OSVALDO

LUPPINO RITA

BULGARELLO SERGIO

LUZZI CARMINE
DELEGA

CAPELLINO FRANCESCA

MURARO ROBERTO

CAVAGLIA' MARIA PIA

MASSONE GIULIANO

COSCARELLI ENRICO

PITTARELLA GIANLUCA

CUCIA LEANDRO

SGARLATA GIANLUCA

CURTI FEDERICA

SIDDI FEDERICO

DE FILIPPO ANIELLO

TAVOLINO REMI

DE SALVO MARIO

TOALDO GAETANO

FOLLINI GIORGIO

TORTA PAOLA

GRIGORITA IONEL CRISTINEL
DELEGA

VILLANO SALVATORE

ZANFORLINI MASSIMILIANO

- 7 OTT. 2019

Registrato: CONCILIARI II

ala' 1653 con 30

con esente

IL FUNZIONARIO

Dante 2000

Mercato Frappo





IL FUNZIONARIO

Daniela BODINI

* Firma su delega del Direttore Provinciale del

Il/La Sottoscritto/a, LUZZI CARLINE, residente a CHIERI (TO) in Via Piazza DANTE N° 10, quale socio attivo, appartenente all'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CHIERI - Volontariato con sede in Chieri - Via B. Vittone 38/a, con la presente

DELEGA

Il/La Sig./ra MURARO ROBERTO collega/ socio della medesima Associazione, a rappresentarlo a tutti gli effetti, alla riunione associativa che si terrà Venerdi 05 Luglio alle ore 21 in Chieri - Via B. Vittone 38/a, dando a quest'ultimo potere di firma per deliberare la MODIFICA dello STATUTO ASSOCIATIVO.

Chieri, 05 Luglio 2019

IN FEDE

Carne lras



LEGATO AL TON 1673
Sede 3 DEL 7 OTT 2019

* Firma su delega del Direttore Provinciale
Mantova - Franco

Il/La Sottoscritto/a, GRIGORIATA IONEL CRISTINEL residente a CHIERI (TO) in Via VALLE PASANO 6/C, quale socio attivo, appartenente all'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CHIERI - Volontariato con sede in Chieri - Via B. Vittone 38/a, con la presente

DELEGA

Il/La Sig./ra ROBERTO MURARO collega/ socio della medesima Associazione, a rappresentarlo a tutti gli effetti, alla riunione associativa che si terrà Venerdi 05 Luglio alle ore 21 in Chieri - Via B. Vittone 38/a, dando a quest'ultimo potere di firma per deliberare la MODIFICA dello STATUTO ASSOCIATIVO.

Chieri, 05 Luglio 2019

IN FEDE

Luigi

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CHIERI - VOLONTARIATO ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni l'Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CHIERI - Volontariato siglabile "PC CHIERI - ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di CHIERI - Via Bernardo Vittone 38/a (ex Capannoni Militari). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell' ODV non è predeterminata ed essa con la possibilità di scioglimento prima della data di scadenza su deliberazione dell'Assemblea dei Soci, a cui partecipino almeno la metà più uno degli iscritti e votino lo scioglimento i $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge i seguenti scopi:
 - a) **Ricerca il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;**
 - b) **Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;**
 - c) **Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Soci;**
 - d) **Collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;**
 - e) **Collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti nel seguente statuto.**
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:
 - a) **Organizzare il primo soccorso nell'ambito delle sue potenzialità;**
 - b) **Organizzare iniziative di Protezione Civile e di tutela dell'ambiente;**
 - c) **Organizzare la formazione di volontariato anche in collaborazione con le competenti autorità, sulla base delle proprie disponibilità organizzative;**
 - d) **Organizzare i servizi di mutualità;**
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

Protezione Civile Chieri
VOLONTARIATO

Via B. Vittone 38/a - 10023 CHIERI (TO)
Tel./Fax 011-942.40.99
Cod. Fisc.: 90012640018

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le attività elencate nell'articolo precedente.
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere le seguenti attività: Informazione alla popolazione, presidio e monitoraggio del territorio, tutela ambientale ai fini di protezione civile, attività in materia di radio e telecomunicazioni, supporto organizzativo alle attività amministrative di segreteria, attività formative, assistenza alla popolazione.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'ODV per esercitare la propria attività, ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);

Protezione Civile Chieri
VOLONTARIATO

Via B. Vittone 38/a - 10023 CHIERI (TO)
Tel./Fax 011-942.40.99
Cod. Fisc.: 900 126 400 18

- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - h. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Febbraio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 5 giorni prima dell'assemblea, e può essere consultato a richiesta da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato; in ogni caso il numero minimo dei soci appartenenti all'ODV non potrà essere inferiore a 7 componenti. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche, i soci fondatori o le ODV e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Presidente, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- All'atto del tesseramento, seguirà un periodo di prova della durata di mesi 6 (sei) entro il quale sia l'eventuale futuro socio, sia il Consiglio Direttivo, avrà facoltà di esame reciproco.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo o il Segretario incaricato, comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV; per persistenti violazioni degli obblighi statuari;
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Protezione Civile Chieri
VOLONTARIATO

Via B. Vittone 38/a - 10023 CHIERI (TO)
Tel./Fax 011-942.40.99
Cod. Fisc.: 900 126 40018

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.
 - b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 6 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare in fase di assemblea da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Protezione Civile Chieri
VOLONTARIATO

Via B. Vittone 38/a - 10023 CHERI (TO)
Tel./Fax 011-942.40.99
Cod. Fisc.: 900 126 400 18

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica (e-mail/wathsApp) con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le deliberazioni assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. (fine aprile)
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni
 - h. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto
 - i. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - j. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
 - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni due mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, oppure anche in forma elettronica/telematica, (e-mail o WhatsApp) con 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura della segreteria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

- 1- Sara' composta da tre unità elette dall'assemblea tra i soci non nominati nel Consiglio Direttivo, e di diritto, se accettanti, potranno essere i primi tre esclusi dall'appartenenza al Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 17

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18

Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Protezione Civile Chieri

VOLONTARIATO

Via B. Vittone 38/a - 10023 CHIERI (TO)
Tel./Fax 011-942.40.99
Cod. Fisc.: 90012640018